

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../22649/2008

OGGETTO: COMUNE DI AIRASCA - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE
PARZIALE N. 2 AL P.R.G.C. – OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della variante parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Airasca, con deliberazione del C.C. n. 58 del 230/12/2008, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), in data 05/02/2008 (*prat. n. 025/2008*);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 58 del 20/12/2007 di adozione, finalizzati ad aggiornare la cartografia e le Norme del Piano;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- modifica n.1: trasformazione degli ambiti contraddistinti con gli acronimi *Peep1*, *Pec3* e *K1* che si concretizza con il ridisegno della viabilità locale, la ridefinizione della aree a Servizi, lo stralcio dell'area *Peep1* e sostituzione con l'ambito *Pec3A*, ed inoltre l'ampliamento della futura P.zza L. Bartolomeo contraddistinta con l'acronimo *K1*;
- modifica n. 2: la fascia di rispetto del ex sedime ferroviario Airasca-Saluzzo in ambito urbano si riduce da 30 m a 10 m oltre alla riorganizzazione del *Pec11* e all'aggiornamento dell'art. 61 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano;
- modifica n. 3: si propone la modifica del perimetro del *Pec8* e dell'art. 22 bis delle N.T.A. del Piano;
- modifica n. 4: modifica Normativa dell'art. 25 per consentire nell'area *Re2* lo svolgersi di attività commerciali-artigianali legate alle funzioni cimiteriali, visto la vicinanza con il cimitero comunale;
- modifica n. 5: frazionamento dell'ambito *Pc1* in *Pc1A* e *Pc1B*, ridefinendo le aree a Servizi e conseguente modifica dell'art. 27 della N.T.A. del Piano;

- modifica n. 6: per consentire l'ampliamento dell'insediamento produttivo *Pe19* si propone la soppressione della zona *Pu1* e la modifica della viabilità d'accesso all'ambito *Pc3* oltre all'aggiornamento dell'art. 6 delle N.T.A. del Piano;
- modifica n. 7: si propone di potenziare il controviale dell'ambito produttivo localizzato in fregio alla ex S.S. n. 23 direzione None con l'introduzione di 3 nuove rotatorie;
- modifica n. 8: al fine di consentire l'ampliamento degli uffici comunali si propone di aggiornare l'art. 21 delle N.T.A. del Piano per consentire l'alienazione dell'immobile adiacente all'edificio comunale;
- modifica n. 9: una porzione dell'ambito attualmente destinato ad impianti sportivi di proprietà comunale potrebbe, attraverso la modifica dell'art. 43 delle N.T.A. del Piano, assumere una destinazione compatibile con le coltivazioni intensive di carattere hobbistico;
- modifica n. 10: per consentire l'ampliamento della Società Ititrasporti S.p.a. si propone la modifica dell'area *Pk2* destinata a parcheggio e deposito automezzi in *Pe12*;
- modifica n. 11: con l'aggiornamento dell'art. 28 delle N.T.A. del Piano si consente la realizzazione di un'unità produttiva pari a 400 mq di S.C. nell'ambito contraddistinto con l'acronimo *Pk1* destinato a parcheggio automezzi;
- modifica n. 12: ampliamento dell'area ecologica contraddistinta con l'acronimo *K11*;
- modifica n. 13: inserimento nella cartografica del Piano di una rotatoria in fase di realizzazione dalla Provincia posta all'incrocio tra la ex S.S. n. 23, via Vigone e la strada provinciale di Scalenghe;
- modifica n. 14: viene consentito un lieve incremento della capacità edificatoria del *Pec 7* per compensare la previsione di una nuova area a parcheggio lungo via Bartolomeo e l'eliminazione dell'area a verde pubblico *V15*;
- modifica n. 15: per consentire la realizzazione di una nuova mensa al servizio della scuola di via Stazione si propone la ridefinizione della limitrofa area attualmente a spazio pubblico – verde in pertinenza alla scuola;
- modifica n. 16: si propone la regolarizzazione cartografica ove la pertinenza esistente dei fabbricati con simbologia *St 17* risulti diversa da quella indicata in P.R.G.C.;
- modifica n. 17: l'edificio ubicato in via Vigone n. 3 compreso nell'ambito *Sa33* viene inglobato nell'area *St11* in quanto "*Il fabbricato suddetto, attualmente destinato a residenza, era in origine adibito ad uso commerciale*" (Cfr. modifica n. 17 – Elaborato n. 2);
- modifica n. 18: a seguito di uno studio d'analisi idrogeologico sono state verificate delle criticità del reticolo idraulico principale e minore per questo viene proposto l'individuazione di un ambito da impiegarsi come vasca di accumulo che raccoglierà anche "*..le acque provenienti dal settore nord nord-ovest dello stabilimento SKF*" (Cfr. modifica n. 18 – Elaborato n. 2);
- modifica n. 19: per consentire la riconversione da una destinazione commerciale a residenziale dell'area contraddistinta con l'acronimo *Pec12* si propone l'integrazione dell'art. 22 delle N.T.A. del Piano;
- modifica n. 20: per consentire una migliore accessibilità all'ambito *K2* deputato ad ospitare la nuova area mercatale viene individuata una nuova viabilità ed un'area a parcheggio *P31*;
- modifica n. 21: attraverso l'integrazione dell'art. 22 delle N.T.A. del Piano si propone di consentire nelle aree residenziali sature *Sa* l'incremento delle preesistenze in misura pari

ad una sola unità abitativa per gli edifici unifamiliari e di due unità abitative per le bifamiliari;

- modifica n. 22: presenta l'aggiornamento dell'art. 41 bis delle N.T.A. del Piano per consentire all'azienda agricola presente nell'ambito *A.P.I.P. 4* l'ampliamento al fine di migliorare l'attività della produzione agricola e dell'abitazione di servizio;
- modifica n. 23: propone l'ampliamento degli spazi destinati ad autorimessa passando da 20 mq a 30 mq;
- modifica n. 24: viene aumentata per i nuovi bassi fabbricati la distanza dai confini, rivedendo quanto definiti nell'art. 53 delle N.T.A. del Piano;
- modifica n. 25: con l'introduzione nelle N.T.A. del Piano dell'art. 53 quater vengono regolamentate alcune costruzioni ad uso ricovero attrezzi in aree urbane e agricole;
- modifica n. 26: l'Amministrazione ritiene opportuno consentire l'ispezionabilità dei sottotetti non abitabili, mediante la realizzazione di una botola di accesso;

consultato i Servizi:

- Valutazione Impatto Ambientale e Attività Estrattiva in data 05/03/2008
- Programmazione Viabilità in data 10/03/2008;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Airasca con deliberazione C.C. n. 58 del 20/12/2007, le seguenti osservazioni:
 - a) in fase d'approvazione del progetto definitivo della Variante sarebbe opportuno, per una maggiore comprensione, integrare gli Atti della Variante con: la Tavola riepilogativa di tutti gli interventi proposti e per i nuovi ambiti edificabili, la Relazione Geologico Tecnica o un estratto della Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologia e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, come evidenziato nell'art. 13.1 della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996 n. 7/LAP, in cui è citato: *“le indagini previste dalla Circolare*

7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi, tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77". Inoltre, in riferimento alla:

- modifica n. 3: sostituire l'allegato cartografico in quanto parrebbe non coerente con la descrizione dell'intervento proposto;
 - modifica n. 18: integrare gli Atti con lo studio dell'analisi Idrogeologico-Idraulica dal quale si evince l'idoneità del sito prescelto per localizzare la vasca di laminazione;
 - modifica n. 19: tale previsione andrebbe, come le precedenti, supportata da un estratto della cartografia del P.R.G.C. vigente e aggiornato;
- b) modifica n. 7: al fine di dimensionare correttamente le tre rotatorie, proposte sulla ex S.S. n. 23 Torino-Pinerolo, si suggerisce di seguire le specifiche del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 19 Aprile 2006, ad oggetto: *"Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali"*, considerato la confluenza di 6 assi stradali per ogni incrocio a rotatoria;
- c) modifica n. 9: si rammenta che la previsione di utilizzare ad orti urbani una porzione dell'area attualmente destinata ad impianti sportivi determina una riduzione delle aree a Servizi; si rammenta infatti che nell'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i. negli standards urbanistici non sono contemplati gli orti urbani;
- d) modifica n. 18: oltre a quanto sopraccitato, si osserva che consentire il versamento di *"..acque provenienti dal settore nord nord-occidentale dello stabilimento SKF."* (Cfr. Elaborato n. 2) nella vasca di laminazione, prevista come cassa di espansione del reticolo idraulico principale e minore, pone delle perplessità sull'opportunità di mescolare acque di varia provenienza. A riguardo si rammenta il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 febbraio 2006 1/R ad oggetto: *"Regolamento regionale recante: "disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"*;
- e) fatto salvo quanto sopraccitato, viene segnalata la seguente incompletezza materiale:
- ai sensi dei commi 4-5 dell'art. 5 della L.R. n. 52/2000 *"Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"*, ogni modifica agli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Airasca la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....